



COMUNE DI ACI CATENA

SETTORE LL.PP.

Determinazione n° 38 del 23/02/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE ROTATORIE COLLEGATE DA SPARTITRAFFICO NEGLI INCROCI DI VIA S. GIOVANNI, VIA ALLEGRACUORE NEL TERRITORIO DI ACI S. ANTONIO E DI ACI CATENA.
LIQUIDAZIONE SOMME SENTENZA N. 453/2021 – TAR CATANIA – R.G. 1426/2020**

II RESPONSABILE AREA LL.PP. PATRIMONIO E P.C.

Premesso:

- che con conferenza di servizio tenutasi in Acireale in data 11/12/2008 tra rappresentanti dei Comuni di Acì S. Antonio, Acì Catena, Acireale, della Provincia Regionale di Catania e dell'AUSL n. 3 di Acireale, veniva esaminato ed approvato, così come previsto dalla L.R. 7/2002 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 21 dicembre 1999 N. 554, "il progetto esecutivo dei lavori di miglioramento ed integrazione funzionale viabilità tra i Comuni di Acì S. Antonio, Acireale, Acì Catena e sistema autostradale". Sul progetto venivano acquisiti tutti i pareri favorevoli per la realizzazione dell'opera che avrebbe risolto le gravi problematiche di viabilità che si registravano sull'area e che lo stesso sarebbe stato oggetto di finanziamento per la sua realizzazione;
- che il predetto progetto, tra l'altro, prevedeva la "realizzazione di due rotatorie collegate da spartitraffico per obbligare il senso di marcia in corrispondenza degli incroci tra la Via San Giovanni e la Via Tropea e tra la Via San Giovanni e Via Cubisia";
- che una volta definito e completato l'iter progettuale, l'intero progetto non otteneva il finanziamento richiesto per mancanza di fondi;
- che relativamente ai Comuni di Acì Catena ed Acì S. Antonio, la realizzazione delle rotatorie di cui sopra si rendeva estremamente necessaria a motivo della gran mole di traffico che in atto si registrava nei predetti incroci e nel tratto di strada di collegamento, arteria di fondamentale importanza per i collegamenti con il Comune di Acireale, con i servizi di Pronto Intervento e con il raccordo autostradale, dove continuamente si registravano numerosi incidenti stradali alcuni con esiti mortali;
- che i suddetti Enti hanno ritenuto di poter dar seguito alla realizzazione dello stralcio dell'opera relativo solamente alla parte ricadente nei territori comunali di Acì Catena e di Acì S. Antonio, dando incarico al Geom. Sebastiano Fichera tecnico interno del Comune di Acì Catena e cooprogettista del progetto generale di redigere un progetto stralcio conforme a quello approvato e aggiornato nei prezzi al prezzario regionale vigente;
- che con Delibera di G.M. n. 46 del 29/04/2015 del Comune di Acì Catena e con Delibera di G.M. n. 159 del 31/12/2014 del Comune di Acì S. Antonio veniva approvato l'iter procedurale, giusto protocollo d'intesa tra i due Enti del 29/12/2014, per la realizzazione di rotatorie collegate da spartitraffico per obbligare il senso di marcia in corrispondenza degli incroci di Via San Giovanni e Via Allegracuore;

- che con Determina del Sindaco di Aci S. Antonio n. 47 del 26/10/2015 è stato nominato RUP relativamente al progetto dequo, l'Arch. Giovanna Gurreri, così come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 163/06 ed artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010;
- che con Delibera di G.M. n. 134 del 24/11/2015 il Comune di Aci S. Antonio ha approvato il progetto stralcio esecutivo trasmesso dal progettista Geom. Sebastiano Fichera per l'importo complessivo di € 190.000,00 che dovrà finanziare nella misura del 70% così come previsto nel citato protocollo d'intesa mentre il restante 30% dovrà essere finanziato dal Comune di Aci Catena;
- che il Comune di Aci Catena, dando seguito alla Delibera di G.M. N. 46 del 29/04/2015, ha approvato con Determina del Capo Settore LL.PP. N. 11 del 07/01/2016 il progetto esecutivo e l'impegno dell'importo stabilito con il protocollo d'intesa del 29/12/2014 pari al 30% dell'importo complessivo;
- che con determinazione del Presidente della Centrale di Committenza dei Comuni di Aci Catena ed Aci Sant'Antonio n. 17 del 02/05/2016 è stato approvato il verbale di aggiudicazione per i lavori di cui in oggetto alla ditta Basile Paolo;
- che in data 12/09/2016 il Comune di Aci Catena ha stipulato contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria N. di Rep. 2002;
- che con Determina Settoriale N. 408 del 24/11/2016 del Comune di Aci S. Antonio è stato sostituito il RUP (per motivi di salute) con il Geom. Rosa Mammino dipendente dell'Ente;

Atteso che:

- con Determina N.1514 del 13/12/2017 del Comune di Aci S. Antonio si è preso atto, del tipo di frazionamento approvato dall'Agenzia delle Entrate trasmesso dalla Sig.ra Musumeci Giuseppa proprietaria della particella di terreno (ceduta volontariamente) interessata dai lavori in oggetto e di liquidare la somma pari ad € 4.200 pari al 70% dell'importo complessivo (€ 6.000,00) a favore del Comune di Aci Catena – mandato di pagamento a favore del Comune di Aci Catena N. 2635 del 13/09/2018;
- con la nota Prot. N. 2024 del 15/01/2019 il RUP trasmetteva al Geom. Sebastiano Fichera documentazione inerente l'acquisizione della suddetta Area in ditta Musumeci Giuseppa indicando quale area interessata il lotto di terreno censito al Foglio 11 part. 116;
- con nota prot. 27009 del 17/09/2019 il Settore LL.PP. dell'Ente trasmetteva bozza di atto di cessione volontaria al Settore Segreteria Ufficio Contratti per la definizione della procedura di acquisizione ma non riceveva alcun riscontro;
- con atto di diffida prot. 6237 del 20/02/2020 la ditta Musumeci Giuseppa richiedeva di ultimare il procedimento volto al perfezionamento della cessione bonaria del terreno ed il pagamento del prezzo convenuto di € 6.000,00;
- con legge n. 40/2020 di conversione con modifiche del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 all'art. 37 venivano sospesi per il periodo del 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020 tutti i termini inerenti i procedimenti amministrativi;
- con ricorso ex art. 31 e 117 CPA indirizzato al TAR Catania (prot. 30609 del 30/09/2020) la ditta Musumeci Giuseppa richiedeva la liquidazione della somma prevista in progetto per l'acquisizione del terreno interessato nel progetto sopraindicato ed il perfezionamento dell'atto di cessione volontaria.
- da verifiche effettuate si è constatato che i dati catastali del lotto di terreno da acquisire al patrimonio comunale del Comune di Aci Sant'Antonio non erano quelli indicati nella nota prot. n. 2024 del 15/01/2019 inviata dal Comune di Aci S. Antonio e, pertanto si rendeva necessaria apposita integrazione alla certificazione in merito da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
- con nota Prot. N. 35108 del 05/11/2020 trasmessa da questo Ente al Comune di Aci S. Antonio di cui si riporta uno stralcio :“ *Esaminati gli atti in possesso di questo Ente relativi alla pratica di cui in oggetto, si comunica quanto segue:
Per poter procedere alla liquidazione di quanto in oggetto occorre una attestazione del RUP di liquidabilità delle somme spettanti alla ditta proprietaria dell'area oggetto di cessione volontaria (specificando, i dati catastali, foglio, particella, etc... della particella da cedere e i dati anagrafici della ditta proprietaria). Infine occorre che vengano comunicate le coordinate bancarie (IBAN) del C.C. intestato alla ditta proprietaria sul quale devono essere accreditate le somme (ad oggi mai comunicato)” ...;*
- con nota trasmessa dall'Avv. Francesca Fichera (acquisita al protocollo di questo Ente in data 19/11/2020 al N. 36853) in qualità di legale della ditta proprietaria Sig.ra Musumeci Giuseppa, tra

l'altro, si comunicavano le coordinate bancarie (Codice IBAN) del C.C. della ditta proprietaria per poter effettuare la liquidazione richiesta;

- con nota di riscontro (acquisita al protocollo di questo Ente in data 25/11/2020 al N. 30474) del RUP del Comune di Aci S. Antonio, Geom. Rosa Mammino, venivano comunicati i dati richiesti, la particella frazionata oggetto della cessione volontaria, i dati anagrafici della ditta proprietaria e l'attestazione di esigibilità delle somme spettanti alla ditta proprietaria;
- con determinazione dell'Area LL.PP., Patrimonio e P.C. n. 2020 del 26/11/2020 si procedeva alla liquidazione della somma sopraindicata a favore della ditta Musumeci Giuseppa che veniva esitata dall'Area Economico Finanziaria in data 02/02/2021 e registrata al n. 73 del 02/02/2021 del registro generale;
- il relativo mandato di pagamento veniva effettuata dall'Area Economato Finanziaria in data 04/02/2011;
- con nota prot. 5383 del 17/02/2021 l'Avv. Francesca Fichera, legale di controparte, notificava all'Ente la Sentenza n. 453/2020 Reg. Prov. Coll., pubblicata in data 11/02/2021 emessa dal TAR Sicilia – Sezione di Catania – Sezione Terza (R.G. 01426/2020) contro il Comune di Aci Catena con cui si ordina al Comune di Aci Catena di pronunciarsi entro 30 gg sull'istanza della ricorrente del 19/02/2020, nominando nell'ipotesi di inadempienza del Comune di Aci Catena quale commissario ad acta il Segretario del Comune di Acireale con facoltà di delega ad altro funzionario dell'Ufficio e condannando il Comune di Aci Catena alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.400,00 oltre accessori di legge se dovuti;
- con nota prot. 5444 del 17/02/2021 il Segretario Generale del Comune di Acireale sub delegava il dott. Alfio Licciardello, Vice Segretario Generale del Comune di Acireale, per l'esecuzione del mandato di cui alla sentenza TARS – Catania – Sez. III n. 453/2021 entro il termine assegnato;
- con nota prot. 5629 del 18/02/2021 l'Avvocato dell'Ente, Avv. Santa Elisabetta Caruso, trasmetteva all'Area LL.PP., Patrimonio e P.C. nota del legale della ditta Musumeci e si invitava il responsabile dell'Area LL.PP., patrimonio e P.C. “*a provvedere nel termine concesso anche alla liquidazione delle spese di lite come conteggiate da controparte*”;

Preso atto:

- del suddetto conteggio effettuato dal legale di controparte, pari ad € 2.343,09;
- dell'autorizzazione sindacale all'utilizzo del capitolo 390, bilancio 2021 per la liquidazione delle superiori spese prot. 6107 del 23/02/2021;

Atteso che con decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 il termine *per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023* da parte degli Enti locali è stato prorogato dal 31 gennaio al 31 marzo 2021.

Reputato di dover procedere con urgenza alla ottemperanza della Sentenza TARS – Catania sez. III n. 453/2021 entro i termini prescritti, al fine di evitare aggravii di spesa per il mancato adempimento e, quindi, di dover effettuare la sopraindicata liquidazione alla ditta ricorrente;

Richiamate le note prot. 14081 del 05/05/2020, prot. 28623 del 14/09/2020 e 35619 del 10/11/2020 del Responsabile di Area LL.PP., Patrimonio e P.C. e Servizi Idrici, Tecnologici e Cimiteriali ad interim;

Ritenuto per quanto sopra espresso di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. provvedere alla liquidazione delle spese di lite come conteggiate da controparte per la somma di € 2.343,09 per l'esecuzione della sentenza TAR Catania, sez. III n. 453/2021 per come richiesto con nota prot. 5629 del 18/02/2021 dal legale dell'Ente;
2. Impegnare la suddetta somma al capitolo 390 del bilancio 2021, giusta autorizzazione sindacale con nota prot. 6107 del 23/02/2021;
3. Liquidare l'importo di € 2.343,09 a mezzo bonifico sul c.c. IT27M0760116900001000315919 a favore della ditta Musumeci Giuseppa C.F. MSM GPP 6E66 B348W;

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il geom. Sebastiano Fichera al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 095/7684500.

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Sebastiano Fichera)

Il Responsabile Area
(dott. Ing. Alfio Grassi)

Aci Catena, 23/02/2021

Titolare di P.O.
ALFIO GRASSI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale